

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca (D.M. 4 Aprile 2002 -
articolo unico).

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni e in particolare l'art. 49;

Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica del 26 gennaio 2001 n. 13 con il quale sono state disciplinate le procedure per la stipula con studiosi ed esperti italiani e stranieri di contratti per l'attivita' didattiche e di ricerca nonche' per le chiamate nei ruoli della docenza delle Universita' degli Studi;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espresse nelle adunanze del 25 ottobre 2001 e del 19 dicembre 2001, in ordine all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto DM 26 gennaio 2001 n. 13;

Preso atto che il predetto Consesso, nel parere del 19 dicembre 2001 ha segnalato l'opportunita' di operare, in funzione della ratio dei Decreti Ministeriali 15 luglio 1997, 2 agosto 1999 e dell'art. 2 del precitato DM 26 gennaio 2001 n. 13, una differenziata disciplina delle chiamate preordinate a favorire il rientro in Italia di ricercatori particolarmente qualificati;

Ritenuto pertanto la necessita' di procedere alla modifica del DM 26.1 2001 n.13 individuando per le chiamate finalizzate al rientro in Italia di ricercatori particolarmente qualificati, apposite procedure improntate a prestabiliti criteri di trasparenza, di pubblicita' e di rigorosa valutazione dei requisiti didattico-scientifici degli interessati;

Vista la legge 7 agosto 1990 n° 241 recante norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DECRETA

Articolo unico

L'art. 2 del DM 26 gennaio 2001 n. 13 di cui alle premesse e' sostituito dal seguente:
articolo 2

1. a valere sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della predetta legge n. 537/93, e' destinata la somma di Lire 10 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 2001 preordinata a sostenere ed incentivare le chiamate dirette nel ruolo dei professori di I e II fascia e nel ruolo dei ricercatori delle Universita' degli Studi di qualificati docenti e ricercatori, stranieri o italiani impegnati stabilmente all'estero in attivita' didattiche o di ricerca nell'ultimo triennio.
2. la proposta di chiamata diretta di cui al comma 1 e' deliberata dalle competenti facolta' e dai Dipartimenti, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sulla base di una motivata relazione che illustri la personalita' scientifica e la posizione accademica dell'interessato. La

relativa delibera e' trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca che, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, in ordine alla rilevanza dei contributi scientifici apportati dalla studioso, alla qualificazione dell'istituzione straniera e alla posizione rivestita dall'interessato, autorizza la chiamata diretta nel ruolo dei professori di I e II fascia ovvero nel ruolo dei ricercatori. La relativa nomina e' disposta con decreto rettorale, avuto riguardo, con riferimento al trattamento economico da attribuire, alla posizione rivestita dall'interessato nell'istituzione di provenienza, alle esperienze didattico e scientifiche svolte ed ai contributi scientifici apportati.

3. a valere sul fondo di cui al comma 1, il decreto ministeriale che autorizza la chiamata dispone la concessione all'Universita' di un contributo annuo non superiore a 77.000, 00 euro. Il predetto fondo e' annualmente rideterminato, su comunicazione dell'Ateneo, in relazione a cessazioni o trasferimento dei chiamati a tale titolo, previa riduzione, da parte del Ministero, del Fondo Finanziamento Ordinario dello stesso ateneo.

Roma, li 4 aprile 2002 IL MINISTRO